

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 14 ottobre 2024 - n. XII/3210

**Indirizzi per l'espletamento dei compiti di vigilanza, controllo e finanziamento in merito all'attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici degli enti selezionatori e abrogazione della d.g.r. n. IX/9555/2002**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. n. 112/98, ad oggetto «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, all'articolo 47, comma 5, introdotto con d.lgs. n. 443/99:

- istituisce il Programma annuale dei controlli funzionali (oggi denominato Programma di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici degli enti selezionatori), quale strumento di concertazione dei criteri e degli indirizzi unitari tra Ministero, Regioni e Province autonome, sentite le associazioni nazionali allevatori interessate, per lo svolgimento dei controlli funzionali medesimi;
- assegna alla competenza regionale il finanziamento delle attività relative ai controlli delle attitudini produttive esercitate da associazioni di allevatori di livello territoriale;

Vista la d.g.r. n. IX/9555/2002 «Criteri e procedure relativi al finanziamento ed al controllo delle attività di tenuta dei Libri genealogici e Registri anagrafici ed all'espletamento dei controlli funzionali della produttività del bestiame», con la quale si stabiliscono le modalità di finanziamento, controllo e vigilanza delle attività relative ai controlli delle attitudini produttive esercitate da associazioni di allevatori di livello territoriale;

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento (UE) n. 652/2014, le Direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

Visto il d.lgs. n. 52/2018, ad oggetto «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154», che ha abrogato la l.n. 30/91 e che, nel rispetto del regolamento sopra citato, individua i principi fondamentali inerenti alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, confermando le competenze attribuite dall'ordinamento attuale alle Regioni e Province autonome e nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.

Visto in particolare il capo I «Libri genealogici, raccolta dati in allevamento e valutazioni genetiche del bestiame» del suddetto decreto legislativo, ai seguenti articoli:

- art. 4 comma 1, concernente la raccolta dei dati in allevamento e loro gestione, il quale stabilisce che «le attività inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione»;
- art. 4 comma 4, che istituisce il Comitato Nazionale Zootecnico con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti;
- art. 13, relativo alle disposizioni transitorie che stabilisce, tra l'altro, al comma 4, che «i soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari già approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

Considerato che, ai sensi della sopracitata disposizione legislativa l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) e le sue articolazioni territoriali, tra cui l'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL), sono soggetti riconosciuti alla realizzazione dei controlli delle attitudini produttive;

Preso atto dei decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (oggi Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste):

- n. 2108/2020 che istituisce il Comitato Nazionale Zootecnico nel quale sono compresi n. 6 rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati dalla Conferenza Stato Regioni;
- n. 0290774/2021 che individua i componenti del Comitato Nazionale Zootecnico, tra cui un rappresentante per Regione Lombardia;

Viste le ll.rr. n. 19/2015 e n. 32/2015 con le quali è stata attuata in Regione Lombardia la riforma delle Province e della Città metropolitana di Milano di cui alla l. n. 56/2014, che ha comportato il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca in capo a Regione, con l'eccezione della Provincia di Sondrio che mantiene inalterate le proprie competenze in materia, date le caratteristiche esclusivamente montane del proprio territorio, nonché tutte le successive deliberazioni conseguenti;

Vista la d.g.r. n. XI/2190/2019 a seguito della quale sono state riassegnate tutte le strutture dirigenziali delle sedi territoriali preposte al presidio delle attività in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca alle dipendenze gerarchiche e funzionali della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi (ora Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste);

Visto il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito MASAF) n. 0639850/2022, che definisce i criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni delle risorse per la realizzazione del «Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici»;

Preso atto che il MASAF, sentita la conferenza Stato Regioni approva annualmente il «Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici degli enti selezionatori», nel quale, tra l'altro, viene stabilito che:

- la vigilanza sulle attività degli enti selezionatori che gestiscono i Libri genealogici è assicurata dal MASAF;
- i compiti di vigilanza e controllo in merito all'attività di raccolta dati sono di competenza delle Regioni sulla base di linee di indirizzo e scadenze stabilite nel Programma stesso;
- la determinazione della spesa preventiva ammissibile e del contributo massimo concedibile per l'attuazione delle attività annuali è effettuata sulla base dei fabbisogni, in termini di capi ed aziende in cui raccogliere i dati espressi dagli Enti selezionatori, utilizzando i criteri di cui al d.m. MASAF n. 0639850/2022;
- i Fondi necessari al finanziamento dell'attività di raccolta dati svolta dall'ente terzo delegato e/o sue articolazioni territoriali, tra cui ARAL, sono assegnati dalle rispettive Regioni e Province autonome, in applicazione del d.lgs. n. 143/1997, del d.lgs. n. 112/1198 così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 443/1999;
- il Soggetto terzo delegato e/o le sue articolazioni territoriali (ARAL) presentano alle Regioni la domanda di finanziamento e la rendicontazione delle spese sostenute secondo scadenze e contenuti indicati nel Programma stesso;
- le Regioni verificano la regolarità amministrativa e contabile e la pertinenza dei documenti giustificativi esposti nei rendiconti del Soggetto terzo delegato o delle sue articolazioni territoriali e trasferiscono i fondi ministeriali assegnati nel rispetto del d.m. MASAF n. 318374/2023 «Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, SA.108147» predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che sulla base della normativa sopra citata sono state introdotte importanti modifiche organizzative al sistema della selezione animale e relativi soggetti operanti nonché all'assetto delle competenze e delle strutture di Regione Lombardia e che pertanto la citata d.g.r. n. IX/9555/2002 risulta obsoleta;

Ritenuto, in conseguenza, di:

- abrogare la d.g.r. n. IX/9555/2002 «Criteri e procedure relativi al finanziamento ed al controllo delle attività di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici ed all'espletamento dei controlli funzionali della produttività del bestiame» i cui

## Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 21 ottobre 2024

contenuti non sono più in linea con la normativa tecnica di settore e con l'assetto delle competenze di Regione Lombardia in materia agricola e forestale;

- demandare al dirigente competente l'emanazione di appositi atti che definiscano le modalità operative attraverso cui Regione Lombardia, nel rispetto di quanto già stabilito dalle norme nazionali di settore citate e degli assetti organizzativi dell'Ente, provvede allo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo tecnico-amministrativo delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici degli enti selezionatori, nonché assicura al soggetto delegato a tale raccolta dati il trasferimento delle risorse nazionali dedicate;

Richiamata la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di abrogare la d.g.r. n. IX/9555/2002 «Criteri e procedure relativi al finanziamento ed al controllo delle attività di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici ed all'espletamento dei controlli funzionali della produttività del bestiame» a far data dalla pubblicazione sul BURL del presente atto;

2. di demandare al dirigente competente l'emanazione di appositi atti che definiscano le modalità operative attraverso cui Regione Lombardia, nel rispetto di quanto già stabilito dalle norme nazionali di settore citate e degli assetti organizzativi dell'Ente, provvede allo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo tecnico-amministrativo delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici degli enti selezionatori, nonché assicura al soggetto delegato a tale raccolta dati il trasferimento delle risorse nazionali dedicate;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.

Il segretario: Riccardo Perini